

## **Cassazione Penale, sez. II, sentenza 27-02-2020, n. 7860.**

Autoriciclaggio- attitudine dissimulatoria della condotta- pagamento con assegni bancari e circolari- valutazione in sede cautelare di gravi indizi di colpevolezza.

### **Principio di diritto.**

*La norma sull'autoriciclaggio punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni o altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano però la caratteristica precipua di essere idonee ad «ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa» si è osservato infatti che "il dettato normativo, dunque, induce a ritenere che si tratti di fattispecie di pericolo concreto, dal momento che esso non lascia dubbi circa la necessità che il giudice penale sia costretto a valutare l'idoneità specifica della condotta posta in essere dall'agente ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni" sicché "per la configurabilità del reato di autoriciclaggio, si richiede una condotta dotata di particolare capacità dissimulatoria, idonea a provare che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, sicché vengono in rilievo tutte le condotte di sostituzione che avvengono attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio che sostanzia il quid pluris o "segmento ulteriore" che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dell'occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante.*

### **Precedenti conformi.**

Cass. Pen., sez. II, sentenza 14-07-2016, n.33074;  
Cass. Pen., sez. II, sentenza 14-07-2017, n.33074;  
Cass. Pen., sez.V, sentenza 17-04-2018, n. 21925;  
Cass. Pen., sez. II, sentenza 04-07-2019, n.44199;  
Cass. Pen., sez. II, sentenza 17-10-2019, n.51933;  
Cass. Pen., sez. V, sentenza 01-02-2019, n. 8851;  
Cass. Pen., sez. II, sentenza 24-05-2019, n. 36121;  
Cass. Pen., sez. V, sentenza 05-07-2019, n. 38919;  
Cass. Pen., sez.II, sentenza 11-09-2019, n. 37606;  
Cass. Pen., sez. V, sentenza 14-01-2020, n.1203.

### **Commento.**

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe ha dichiarato infondato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza del Tribunale del Riesame

che, pur in parziale accoglimento dell'appello proposto, lo aveva respinto nella parte in cui ha escluso la custodia cautelare per la mancata configurabilità di una gravità indiziaria del delitto di autoriciclaggio non rinvenendo, nelle condotte come risultanti dagli atti, quella capacità decettiva e dissimulatoria della provenienza delittuosa della provvista, richiesta dalla norma incriminatrice.

La pubblica accusa, nel ricorrere avverso la sentenza del Tribunale del Riesame, riteneva erronea l'impostazione ermeneutica secondo cui l'idoneità della condotta di autoriciclaggio ad ostacolare la ricostruzione della provenienza del denaro dovrebbe essere ricostruita in termini differenti rispetto a quanto avviene per il delitto di riciclaggio, non essendo l'avverbio "concretamente", inserito nella fattispecie di nuovo conio, in grado di per sé a marcare una differenza reale.

La Corte di Cassazione nel dichiarare il ricorso infondato ha evidenziato il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale non si possa ritenere irrilevante l'utilizzo, rispetto alla corrispondente norma incriminatrice del delitto di riciclaggio, dell'avverbio "concretamente"; tale scelta lessicale evoca al contrario l'esigenza che le condotte di distrazione siano idonee ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita.

In specie, il dettato normativo induce a ritenere che si tratti di fattispecie di pericolo concreto, dal momento che esso non lascia dubbi circa la necessità che il giudice penale debba valutare l'idoneità specifica della condotta posta in essere dall'agente ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni sulla scorta di un giudizio *ex post* in ordine al sindacato di offensività in concreto.

Per tale ragione il mero trasferimento di somme di denaro, anche attraverso assegni bancari o circolari, non integra la fattispecie di autoriciclaggio occorrendo a tal fine un *quid pluris* che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene; al contrario nei casi in cui il pagamento avvenga con siffatte modalità, non solo non si configura la particolare capacità distrattiva richiesta dalla norma incriminatrice di cui all'art. 648 ter 1 co. c.p. ma può essere addirittura favorita l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Parimenti occorre evidenziare come la giurisprudenza ha già in passato ritenuto che la valutazione in ordine alla concreta idoneità della condotta dissimulatoria impone di rifuggire da giudizi aprioristici, per cui anche la mera tracciabilità delle operazioni non è elemento idoneo ad escludere di per sé la sussistenza del reato di autoriciclaggio in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato.

Tuttavia la sentenza in epigrafe aggiunge un ulteriore elemento di riflessione adducendo che, così come la mera tracciabilità dei pagamenti non è da sola sufficiente ad escludere la configurabilità della fattispecie di autoriciclaggio, allo stesso modo la mera circostanza che il pagamento sia avvenuto con assegni bancari e circolari non può automaticamente, sulla base di una aprioristica valutazione *ex ante*, essere posta a fondamento del riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che giustificano l'applicazione della misura della custodia cautelare.

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 7860 Anno 2020**

**Presidente: RAGO GEPPINO**

**Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI**

**Data Udiienza: 20/12/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto dal  
PM presso il Tribunale di Salerno  
nel procedimento a carico di  
Attianese Nicola, nato ad Amalfi il 16.6.1972,  
contro l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Salerno del 27-29.6.2019;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;  
udito il PG, nella persona del sostituto procuratore generale dr. Gian Luigi  
Pratola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;  
udito l'Avv. Agostino Bellucci, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Della  
Monica, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 27.29.6.2019 il Tribunale del Riesame di Salerno ha deciso sull'appello proposto dal PM contro il provvedimento con il quale il GIP, in parziale accoglimento della richiesta del PM, aveva applicato a Nicola Attianese la misura cautelare degli arresti domiciliari con le prescrizioni di cui all'art. 284 comma 2 cod. proc. pen. in relazione ai delitti di cui capi 6) (come riqualificato ai sensi dell'art. 132 TU 385 del 1993), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) (con esclusione della aggravante speciale di cui all'art. 416bis.1 cod. pen.), 19), 20), 21), 22) (con esclusione della aggravante speciale di cui all'art. 416bis.1 cod. pen.), 24), 25), 16), 27) (con esclusione della aggravante speciale di cui all'art. 416bis.1 cod. pen.) e 28) (come riqualificato ai sensi dell'art. 132 TU 385 del 1993); nel contempo, però, aveva respinto la richiesta di applicazione

della più grave misura della custodia cautelare in carcere ritenendo la insussistenza della predetta aggravante speciale contestata in relazione ai reati di cui ai capi 18), 22), 23) e 27) e, comunque, la gravità indiziaria quanto ai reati di cui ai capi 29) e 30); );

2. il Tribunale, in parziale accoglimento del gravame, ha disposto la applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di estorsione di cui ai capi 18), 22) e 27) della rubrica, con la ritenuta aggravante del metodo mafioso, nonché la misura degli arresti domiciliari relativamente al delitto di tentata violenza privata, del pari aggravata dall'uso del metodo mafioso, di cui al capo 23); ha respinto, nel resto, l'appello del PM e, nelle more, sospeso l'esecuzione del provvedimento sino a quando esso non fosse divenuto definitivo;

3. ricorre per Cassazione il PM presso il Tribunale di Salerno lamentando:

3.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648ter.1 cod. pen.: rileva che il Tribunale, pur avendo parzialmente accolto l'appello, lo ha respinto con riferimento ai fatti di cui ai capi 29) e 30) e richiama il tenore del provvedimento del GIP come del provvedimento impugnato che, in entrambi i casi, hanno escluso la gravità indiziaria del delitto di autoriciclaggio non rinvenendo, nelle condotte come risultanti dagli atti, quella capacità decettiva e dissimulatoria della provenienza delittuosa della provvista, richiesta dalla norma incriminatrice; richiama la giurisprudenza di questa Corte segnalando la erroneità, in diritto, della affermazione del Tribunale secondo cui la idoneità della condotta di autoriciclaggio ad ostacolare la ricostruzione della provenienza del denaro dovrebbe essere ricostruita in termini differenti rispetto a quanto avviene per il delitto di riciclaggio non essendo l'avverbio "concretamente", inserito nella fattispecie di nuovo conio, idoneo di per sé a marcare una differenza reale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

1. In data 30.1.2019, il PM presso il Tribunale di Salerno aveva chiesto al GIP in sede la adozione della misura della custodia cautelare in carcere, quella degli arresti domiciliari ed il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente, nei confronti di una serie di soggetti indagati per fatti di usura, estorsione ed autoriciclaggio; tra costoro, in particolare, la richiesta aveva attinto Nicola Attianese, ritenuto gravemente indiziato di numerosissimi episodi di usura (cfr., capi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28 della incolpazione provvisoria), di vari episodi di estorsione (cfr., capi 7, 18,

22, 27 della incolpazione provvisoria), di induzione a commettere reato (cfr., capo 23 della incolpazione provvisoria) ed autoriciclaggio (cfr., capi 29 e 30 della incolpazione provvisoria).

I fatti di cui ai capi 18, 22, 23 e 27 erano stati contestati con l'aggravante del "metodo mafioso".

2. Il GIP, con provvedimento del 18.2.2019, aveva applicato all'Attianese la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 6 (riqualificato lo stesso ai sensi dell'art. 132 del D. Lg.vo 385 del 1993), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 (anche in tal caso ricondotto il fatto nella ipotesi di cui all'art. 132 del D. Lg.vo 385 del 1993), escludendo, tuttavia, la aggravante del "metodo mafioso" contestata sui capi 18, 22 e 27, oltre che per il capo 23, per il quale aveva riqualificato il fatto in termini di tentata violenza privata che non consentiva, per i limiti edittali, la adozione di alcuna misura personale; aveva inoltre respinto la richiesta relativamente agli episodi di cui all'art. 648ter.1 cod. pen..

3. In data 26.2.2019 il PM aveva proposto appello contro l'ordinanza del GIP lamentando il rigetto della misura della custodia cautelare in carcere con riferimento al mancato riconoscimento della aggravante del metodo mafioso nonché, inoltre, al rigetto della misura in merito ai fatti di autoriciclaggio di cui ai capi 29) e 30).

4. Il Tribunale, nell'esaminare il gravame del PM, ha in primo luogo (cfr., pagg. 1-2) evocato il tenore del provvedimento del GIP che aveva escluso l'aggravante del metodo mafioso con riferimento all'episodio estorsivo che sarebbe stato commesso dall'indagato in danno di Gerardo Lauria e di cui al capo 18) della rubrica nonché in ordine a quello che sarebbe stato commesso in danno di Pasquale Franco di cui al capo 22); analogamente per quanto riguarda il delitto di tentata violenza privata posto in essere in danno dello stesso Pasquale Franco, di cui al capo 23), e della condotta di estorsione in danno di Marcello Buonomo di cui al capo 27).

Indi (cfr., pagg. 2-3) è passato ad esaminare il provvedimento del GIP che aveva escluso la gravità indiziaria in merito ai fatti di autoriciclaggio delineati ai capi 29) e 30) della rubrica provvisoria.

Sul punto specifico, il Tribunale ha sottolineato come il tenore della norma incriminatrice militi nel senso che il legislatore ha richiesto che la condotta dell'autore sia dotata di peculiare capacità dissimulativa, nel senso che l'autore del reato abbia inteso realizzare un impiego del denaro idoneo ad occultarne la provenienza delittuosa.

Ha osservato che nell'appello cautelare si fa riferimento agli arresti giurisprudenziali relativi al diverso delitto di "riciclaggio" mentre non è indicata alcuna attività dissimulativa o decettiva delle condotte con cui l'Attianese *"avrebbe ostacolato concretamente l'identificazione delle utilità provenienti dalla commissione dei reati presupposto di usura ed estorsione nell'acquisto di 5 box ubicati in Pontecagnano dalla società Faro srl come da contratti preliminari stipulati il 26.1.2015 ed il 10.3.2015 (...) e nell'acquisto in data 30.8.2017 di un appartamento sito in Pontecagnano alla via Budetti dalla Saro Immobiliare srl (...), e ciò perché in entrambi i casi, per il pagamento di tali immobili, Attianese Nicola ha sì utilizzato assegni bancari e circolari nonché effetti cambiari in gran parte emessi dalle vittime dei reati presupposti di usura ed estorsione, ma lo ha fatto versandoli personalmente alle predette società venditrici, sicché è del tutto evidente che le condotte poste in essere dall'indagato non sono dotate della particolare capacità dissimulativa (...) richiesta dalla norma incriminatrice di cui all'art. 648ter.1 cod. pen. avendo anzi Attianese Nicola, con tali condotte, addirittura favorito l'identificazione della provenienza delittuosa dei titoli in questione"* (cfr., pag. 8 del provvedimento in verifica).

5. La soluzione cui è pervenuto il Tribunale del Riesame è corretta in punto di diritto.

È vero che per integrare il reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità tale da impedire, in maniera assoluta, la identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (cfr., Cass. Pen., 2, 24.5.2019 n. 36.121, PM in proc. Draebing).

Ciò non di meno, non si può ritenere irrilevante l'utilizzo, da parte del legislatore, rispetto alla corrispondente norma incriminatrice del delitto di riciclaggio, dell'avverbio "concretamente"; questa scelta lessicale, infatti, non può essere considerata del tutto indifferente evocando, invece, la esigenza che le condotte di "laundering" siano tali da rivelarsi concretamente idonee, ovvero realmente capaci in concreto di ostacolare la identificazione della provenienza illecita.

Non a caso la precisazione contenuta nella fattispecie che punisce l'autoriciclaggio rispetto a quella di cui all'art. 648bis cod. pen. ha indotto parte della dottrina ad osservare che, in tal modo, potrebbero trovare ulteriore conforto interpretazioni eccessivamente ampie della norma in materia di riciclaggio.

La precisazione che il legislatore ha sentito l'esigenza di introdurre nella fattispecie di nuovo conio potrebbe d'altro canto trovare una ragionevole spiegazione nel fatto che la norma sul riciclaggio presuppone, come è noto, che non vi sia identità tra l'autore del reato "presupposto" e colui che abbia realizzato la condotta tipica del delitto di cui all'art. 648bis cod. pen., realizzandosi in tal modo una prima "frattura" (sul piano dei soggetti interessati) nella "circolazione" del bene di provenienza illecita; laddove, invece, l'autoriciclaggio ha esteso l'ambito della rilevanza penale a condotte poste in essere direttamente dall'autore del reato presupposto che, pertanto, mancando questo primo "iato", sul piano soggettivo, richiede una (per l'appunto) "concreta" ed in qualche modo "intrinseca" capacità e idoneità decettiva, ovvero qualcosa di più specifico rispetto a quanto era stato previsto per la condotta (pur decettiva) di riciclaggio.

In quest'ottica, allora, si spiega per quale ragione si è ritenuto non integrare una condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un "quid pluris" che denoti per l'appunto l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (cfr., Cass. Pen., 5, 5.7.2019 n. 38.919, Pmt in proc. De Marco, nella quale la Corte ha osservato che, in assenza della verifica della concreta idoneità dell'operazione distrattiva ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, si determinerebbe "un'ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648-ter.1 cod. pen.; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 1.2.2019 n. 8.851 Petricca).

Sempre su questa linea, inoltre, si è escluso possa integrare il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto (cfr., Cass. Pen., 2, 14.7.2017 n. 33.074, PM in proc. Babuleac; conf., Cass. Pen., 2, 17.10.2019 n. 51.933, Fabbri).

Ed ancora, Cass. Pen., 2, 4.7.2019 n. 44.199, Pmt in proc. Valguarnera, in cui si è dato rilievo al dato letterale sostenendo che *"la norma sull'autoriciclaggio punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano però la caratteristica precipua di essere idonee ad «ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa»"*; si è osservato, infatti, che *"il dettato normativo, dunque, induce a ritenere che si tratti di fattispecie di pericolo concreto, dal momento che esso non lascia dubbi circa la necessità che il giudice penale sia costretto a valutare l'idoneità specifica*

*della condotta posta in essere dall'agente ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni" sicché "per la configurabilità del reato di autoriciclaggio, si richiede una condotta dotata di particolare capacità dissimulativa, idonea a provare che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, sicché vengono in rilievo tutte le condotte di sostituzione che avvengono attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulativo che sostanzia il quid pluris o "segmento ulteriore" che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dell'occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante".*

La decisione impugnata, dunque, alla luce della ricostruzione in fatto proposta dalla stessa pubblica accusa e di cui si è dato conto in precedenza, è assolutamente corretta in punto di diritto ed il ricorso va di conseguenza respinto.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2019

Il Consigliere estensore  
Pierluigi Cianfrocca



Il Presidente  
Geppino Fago

